



*Comune di Galliera*  
*Provincia di Bologna*

**ORDINANZA**  
**n. 15 del 28/10/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLIERA. ULTERIORE POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 07 NOVEMBRE 2022**

Emessa da: SINDACO

A firma di: ZANNI STEFANO

Soggetti destinatari: CITTADINI DIVERSI - 40015 GALLIERA (BO)

ENGIE SPA -

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE RENO GALLIERA - VIA FARISELLI 4 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

STAZIONE DEI CARABINIERI DI GALLIERA - VIA ROMA - 40015 GALLIERA (BO)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## **IL SINDACO**

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 14 del 2022 ad oggetto:" ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLIERA. POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 02/11/2022";

Premesso che

- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

**Preso atto che**

- il Comune di Bologna è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

**Considerato che**

- il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici;
- le temperature registrate a Galliera dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia-Romagna sono sensibilmente al di sopra della media stagionale.

**Considerato altresì che**

- Il Comune di Galliera è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici;

- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

### **Ritenuto pertanto che**

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;

### **ORDINA**

**l'ulteriore posticipo dell'accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento al 7 novembre 2022.**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

### **ORDINA ALTRESI'**

**ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.**